Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0429(COD)

10.2.2026

EMENDAMENTI
19 - 53

Progetto di relazione
Birgit Sippel
(PE784.310v01-00)

che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione

Proposta di regolamento
(COM(2025)0797 – 2025/0429(COD))

Emendamento 19
Isabel Serra Sánchez

Proposta di regolamento
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 20
Sibylle Berg, Martin Sonneborn

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga del suo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Il mantenimento della scansione volontaria, che verrebbe prorogato da questa misura, è quanto richiesto dal Consiglio nel "quadro giuridico a lungo termine" attualmente in fase di negoziazione in sede di trilogo. Il Parlamento ha votato quasi all'unanimità contro questa soluzione e chiede che i sospettati siano sottoposti a una scansione mirata; l'approvazione del regolamento indebolirebbe la posizione del Parlamento nel trilogo. Inoltre, il regolamento in esame non dovrebbe essere prorogato onde permettere di colmare finalmente la lacuna giuridica che ha reso possibile la sorveglianza di massa di comunicazioni private attraverso la sospensione dei diritti esistenti.

Emendamento 21
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] prevede un regime temporaneo per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ("quadro giuridico a lungo termine"). Tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2024/1307, si applica fino al 3 aprile 2026.	(1) Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] prevede un regime temporaneo ***e rigorosamente limitato*** per quanto riguarda l'uso ***volontario*** di tecnologie da parte di determinati fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ("quadro giuridico a lungo termine"). ***Non comporta un obbligo generale di individuazione, sorveglianza o filtraggio delle comunicazioni.*** Tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2024/1307, si applica fino al 3 aprile 2026.
[2] Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj).	[2] Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj).

Or. en

Emendamento 22
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, ***in conformità delle norme applicabili*** del diritto dell'Unione, ***comprese le*** condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, ***e senza interruzioni,*** in attesa dell'adozione e dell'applicazione ***del*** quadro giuridico a lungo termine.	(3) È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, ***nel pieno rispetto*** del diritto dell'Unione ***e della Carta dei diritti fondamentali***, ***compresi i principi di necessità e proporzionalità, la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali, nonché delle*** condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, in attesa dell'adozione e dell'applicazione ***di un*** quadro giuridico a lungo termine.

Or. en

Emendamento 23
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, in conformità delle norme applicabili del diritto dell'Unione, comprese le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, e senza interruzioni, in attesa dell'adozione e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine.	(3) È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, in conformità delle norme applicabili del diritto dell'Unione, comprese le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, e senza interruzioni, in attesa dell'adozione e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine. ***L'adozione del quadro a lungo termine non dovrebbe essere vincolata al presente regolamento né alla sua proroga.***

Or. en

Emendamento 24
Georgiana Teodorescu

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rigorosamente limitata alle tecnologie che non indeboliscono né aggirano la cifratura end-to-end. Qualsiasi misura adottata in virtù di questa deroga deve rispettare l'essenza del diritto alla tutela della vita privata e alla riservatezza delle comunicazioni sancito dalla Carta dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 25
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La deroga di cui al regolamento (UE) 2021/1232 si basa su un regime volontario. La presente proroga non introduce, né può essere interpretata come intesa a introdurre, alcun obbligo aggiuntivo per i fornitori né alcun dovere la cui inosservanza potrebbe comportare sanzioni, ammende o responsabilità per il mancato uso di tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 26
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

(3 bis) La tutela dei minori è di vitale importanza per la società occidentale. Tuttavia, al fine di garantire la sicurezza online, è essenziale che tutte le misure a protezione dei minori siano adottate sulla base di soluzioni tecnologiche che non compromettano ingiustificatamente la tutela della vita privata.

Or. fi

Emendamento 27
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/1232 non dovrebbe comportare l'esternalizzazione delle funzioni di contrasto a soggetti privati, né trasformare i fornitori nelle sentinelle private di un sistema burocratico. Le indagini, l'azione penale e l'applicazione del diritto penale restano sotto la responsabilità delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 28
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 quater) La semplice esistenza di misure volontarie di individuazione da parte dei fornitori non solleva i colegislatori dal dovere di garantire che qualsiasi deroga temporanea rispetti

pienamente il divieto di sorveglianza generale previsto dal diritto dell'Unione e i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 della Carta.

Or. en

Emendamento 29
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) ***Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo limitato a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi il quadro giuridico a lungo termine***.	(4) ***Nelle sue due relazioni sull'applicazione, la Commissione non ha fornito prove dell'efficacia e della proporzionalità della deroga. Le relazioni evidenziano che soltanto una ristretta minoranza di utenti utilizza i servizi in modo improprio, il che non può, di per sé, giustificare il trattamento indiscriminato dei dati sul contenuto e dei relativi dati sul traffico delle comunicazioni di tutti gli utenti. Inoltre, le relazioni non forniscono prove della necessità e dell'efficacia della deroga nell'individuare ed eliminare nuovo materiale pedopornografico online o l'adescamento di minori. Pertanto, il nuovo materiale e l'adescamento di minori dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione***.

Or. en

Emendamento 30
Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

(4) Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione ***per un periodo limitato*** a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi il quadro giuridico a lungo termine.	(4) Date queste circostanze ***e al fine di rimediare alle significative carenze nella raccolta di dati e nella comunicazione di informazioni individuate nella relazione sull'applicazione del 2025 (COM(2025)0740)***, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232***,*** ***anche*** per prorogarne il periodo di applicazione ***fino al 3 gennaio 2027. Tale proroga dovrebbe essere eccezionale e limitata*** a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi il quadro giuridico a lungo termine.

Or. en

Emendamento 31
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo limitato a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi ***il*** quadro giuridico a lungo termine.	(4) Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo limitato a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi ***un*** quadro giuridico a lungo termine, ***senza ampliare l'ambito di applicazione materiale della deroga, senza introdurre nuovi obblighi e senza alterare il carattere volontario delle misure che i fornitori possono scegliere di adottare***.

Or. en

Emendamento 32
Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Il regime temporaneo previsto dal regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio dovrebbe essere limitato alle tecnologie ben consolidate e meno invasive della vita privata il cui funzionamento si fonda su una base giuridica adeguata a norma del regolamento (UE) 2016/679 e che non richiedono la decifratura sistematica delle comunicazioni o la creazione di vulnerabilità nella cifratura end-to-end. L'individuazione dovrebbe essere limitata alle tecnologie indifferenti al contenuto (content-oblivious) o che operano a livello locale prima della cifratura. Tali tecnologie non dovrebbero comportare il filtraggio o la scansione sistematici delle comunicazioni contenenti testo, ma solo analizzare comunicazioni specifiche in caso di elementi concreti di sospetto. Inoltre, per garantire la conformità allo stato dell'arte in termini di affidabilità, i fornitori non dovrebbero utilizzare strumenti di individuazione a meno che non siano in grado di dimostrare che il tasso di errore dovuto ai falsi positivi per tali strumenti non supera lo 0,1 %.

Or. en

Emendamento 33
Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come intesa a consentire o imporre l'indebolimento della cifratura end-to-end, mentre le tecnologie di individuazione dovrebbero essere

progettate in modo da rispettare l'integrità di tale cifratura senza richiedere la creazione di backdoor. Qualsiasi eventuale scansione dovrebbe riguardare esclusivamente video e immagini ed essere finalizzata all'individuazione di materiale pedopornografico noto.

Or. en

Emendamento 34
Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 quater) Alla luce delle segnalazioni che riportano un aumento del 1325 % del materiale pedopornografico prodotto dall'intelligenza artificiale generativa, è necessario che l'individuazione volontaria sia calibrata in modo da permettere di distinguere il materiale artificiale ed evitare così di distogliere risorse dalle vittime in pericolo immediato. Tali misure dovrebbero prevenire la rivittimizzazione dei minori attraverso modelli di IA e, nel contempo, garantire che detto sviluppo tecnologico non giustifichi una sorveglianza generale, un allentamento delle norme a tutela della vita privata o l'indebolimento della cifratura end-to-end.

Or. en

Emendamento 35
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) ***Considerata la necessità di garantire la certezza del diritto in modo tempestivo e tenuto conto del carattere limitato della modifica prevista dal presente regolamento, vale a dire la proroga del periodo di applicazione,*** è opportuno ***prevedere che il presente*** regolamento ***entri in vigore il prima possibile***.	(5) È opportuno ***apportare modifiche sostanziali al quadro originario stabilito dal*** regolamento ***(UE) 2021/1232 e introdurre nuovi limiti e garanzie***. ***Il trattamento dovrebbe essere consentito unicamente da un'autorità giudiziaria e solo a seguito di una valutazione accurata e obiettiva che porti alla constatazione di ragionevoli motivi per sospettare che esista un legame, quantomeno indiretto, tra il servizio in causa e un suo uso improprio da parte da parte di singoli utenti o di un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un determinato canale di comunicazione per materiale pedopornografico. Per ragionevoli motivi si intendono quelli derivanti da qualsiasi informazione affidabile e acquisita legalmente che suggerisca che singoli utenti o un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un determinato canale di comunicazione, potrebbero presentare un legame, anche indiretto o remoto, con materiale pedopornografico. Si dovrebbe ritenere che esista un legame con materiale pedopornografico qualora, sulla base di prove oggettive, vi sia un ragionevole sospetto che tale materiale sarà individuato nell'uso di un servizio da parte di un utente. Laddove un canale venga utilizzato specificamente allo scopo di distribuire materiale pedopornografico, i suoi abbonati dovrebbero essere considerati collegati a materiale pedopornografico. Le condotte ritenute legali ai sensi della direttiva 2011/93/UE o della normativa nazionale che la recepisce non dovrebbero essere considerate un ragionevole motivo di sospetto. Ai fini di tale valutazione, è necessario stabilire una comunicazione efficace tra l'autorità coordinatrice e il fornitore.***

Or. en

Emendamento 36
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Considerata la necessità di garantire la certezza del diritto in modo tempestivo e tenuto conto del carattere limitato della modifica prevista dal presente regolamento, ***vale a dire la proroga del periodo di applicazione, è opportuno prevedere che il presente*** regolamento ***entri in vigore il prima possibile***.	(5) Considerata la necessità di garantire la certezza del diritto in modo tempestivo e tenuto conto del carattere limitato della modifica prevista dal presente regolamento, ***quest'ultima non dovrebbe essere interpretata come una modifica dell'architettura di applicazione del*** regolamento ***(UE) 2021/1232 né come una concessione di nuovi poteri di applicazione nei confronti dei fornitori***.

Or. en

Emendamento 37
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) La definizione di materiale pedopornografico di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2021/1232 deve essere interpretata tenendo conto della direttiva 2011/93/UE. Pertanto, le comunicazioni personali tra coetanei consenzienti, così come tra minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale e i loro partner, non rientrano nell'ambito di applicazione della definizione, nella misura in cui le immagini non implicano alcun abuso o sfruttamento né alcun pagamento o remunerazione per spettacoli pornografici e non sono state diffuse senza il consenso delle parti coinvolte. Analogamente, le immagini prodotte a fini medici o scientifici, e

rigorosamente verificabili in quanto tali, dovrebbero rimanere escluse dall'ambito di applicazione della definizione di materiale pedopornografico.

Or. en

Emendamento 38
Sebastian Tynkkynen

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'approccio attuale, basato sul regolamento (UE) 2021/1232, che prevede che i fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero utilizzino su base volontaria tecnologie per individuare abusi sessuali online sui minori nei loro servizi e segnalarli alle autorità, è proporzionato in termini di protezione dei minori e tutela della vita privata. Tale approccio dovrebbe essere applicato anche in un quadro legislativo permanente.

Or. fi

Emendamento 39
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe vietare, indebolire, compromettere o aggirare la cifratura end-to-end e i fornitori non dovrebbero essere impossibilitati o disincentivati a offrire servizi cifrati end-to-end.

Or. en

Emendamento 40
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Inoltre, i fornitori dovrebbero tenere debitamente conto del fatto che le tecnologie di scansione dei messaggi di testo o dei metadati non sono più autorizzate. La scansione dovrebbe riguardare esclusivamente video e immagini ed essere finalizzata all'individuazione di materiale pedopornografico noto. Le tecnologie utilizzate per questo tipo di scansione dovrebbero presentare un tasso di errore di 1 su 50 miliardi ed essere conformi allo stato dell'arte. Dovrebbero basarsi su tecnologie esistenti, in particolare sull'uso di firme digitali uniche e non riconvertibili (hash) di materiale pedopornografico online noto.

Or. en

Emendamento 41
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Qualsiasi relazione statistica inerente all'applicazione del regime temporaneo rispetta la sussidiarietà, evita la centralizzazione e non implica la raccolta o la comunicazione di categorie sensibili di dati riguardanti i minori,

compreso il "genere"; dovrebbe inoltre garantire che qualsiasi pubblicazione o trasmissione di informazioni aggregate segua un approccio basato sulla necessità e la proporzionalità e non imponga oneri e obblighi eccessivi agli Stati membri.

Or. en

Emendamento 42
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Nessuna disposizione del presente regolamento dovrebbe essere interpretata come intesa a vietare, indebolire o compromettere la cifratura end-to-end. La deroga relativa alla scansione non dovrebbe applicarsi ai servizi di comunicazione elettronica cifrati.

Or. en

Emendamento 43
António Tânger Corrêa, Jorge Buxadé Villalba

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Le relazioni sull'applicazione del 19 dicembre 2023 e del 27 novembre 2025 elaborate dalla Commissione (le "relazioni sull'applicazione del 2023 e del 2025") non forniscono prove conclusive in merito alla proporzionalità della deroga, né contengono informazioni sufficientemente dettagliate sulle diverse

	categorie di materiale pedopornografico individuate o sul fatto che le individuazioni notificate derivassero da misure volontarie adottate dai fornitori di servizi o da segnalazioni effettuate da linee di assistenza telefonica o da utenti. Tale mancanza di chiarezza solleva seri interrogativi circa la necessità e il valore aggiunto dell'istituzione di una costosa agenzia dell'UE in futuro, soprattutto in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle attività di individuazione svolte dai fornitori sembra dipendere principalmente da obblighi derivanti dalla legislazione statunitense.

Or. en

Emendamento 44
Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (UE) 2021/1232
All'articolo 10, il secondo comma è sostituito dal seguente

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 3 ***aprile 2028***.	Esso si applica fino al 3 ***gennaio 2027***. ***Entro ottobre 2026 la Commissione presenta una valutazione indipendente incentrata specificamente sull'impatto delle tecnologie utilizzate sulla sicurezza e sull'integrità delle comunicazioni cifrate end-to-end.***

Or. en

Emendamento 45
Javier Zarzalejos

Proposta di regolamento
Articolo 1
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esso si applica fino al 3 ***aprile 2028***.	Esso si applica fino al 3 ***ottobre 2027***. *(La modifica si applica all'intero atto legislativo. L'approvazione dell'emendamento implica adeguamenti tecnici in tutto il testo).*

Or. en

Motivazione

Lasso di tempo sufficiente per consentire la conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine, la messa a punto giuridica e linguistica, la traduzione in tutte le lingue ufficiali, l'adozione formale, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l'entrata in vigore.

Emendamento 46
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	Articolo -1 bis
	All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
	a) il trattamento sia:
	i) strettamente necessario per l'uso della tecnologia specifica al solo scopo di individuare e rimuovere materiale pedopornografico online noto e di segnalarlo alle autorità di contrasto e alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori;
	ii) proporzionato e limitato alle tecnologie utilizzate dai fornitori al fine di cui al

punto i);

iii) limitato ai dati sul contenuto strettamente necessari al fine di cui al punto i);

iv) limitato a quanto strettamente necessario al fine di cui al punto i);

v) mirato, specifico e limitato a singoli utenti o a un gruppo specifico di utenti, in quanto tali o come abbonati a un determinato canale di comunicazione, per i quali sussistano ragionevoli motivi per sospettare l'esistenza di un legame, anche indiretto, con materiale pedopornografico e che siano stati identificati dall'autorità giudiziaria competente;

vi) le comunicazioni interpersonali alle quali è, è stata o sarà applicata la cifratura end-to-end non sono soggette al trattamento;

Or. en

Emendamento 47
Irena Joveva, Nikola Minchev

Proposta di regolamento
Articolo 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 bis
	All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:
	1 bis. "Le tecnologie utilizzate non richiedono la decifratura sistematica delle comunicazioni o la creazione di vulnerabilità nella cifratura end-to-end. L'individuazione è limitata alle tecnologie indifferenti al contenuto (content-oblivious) o che operano a livello locale. Le tecnologie utilizzate non comportano la scansione sistematica dei testi e, per

essere considerate sufficientemente affidabili, devono garantire un tasso di accuratezza documentato almeno del 99,9 %."

Or. en

Emendamento 48
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 ter
	Articolo -1 ter
	All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
	b) le tecnologie utilizzate al fine di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo siano conformi allo stato dell'arte del settore e le meno invasive della vita privata, anche per quanto riguarda il principio della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2016/679, e siano impiegate unicamente al fine di individuare immagini e video noti che costituiscono materiale pedopornografico nelle comunicazioni, senza poter dedurre la sostanza del contenuto di queste ultime;

Or. en

Emendamento 49
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 quater (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 quater
	Articolo -1 quater
	All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
	d) in relazione alle nuove tecnologie, vale a dire la tecnologia utilizzata ai fini dell'accertamento di materiale pedopornografico online che non è stata utilizzata da alcun fornitore in relazione a servizi forniti agli utenti di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero ("utenti") nell'Unione prima del 2 agosto 2021, il fornitore riferisca all'autorità competente in merito alle misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto emesso a norma dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 dall'autorità di controllo competente designata a norma del capo VI, sezione 1, di tale regolamento ("autorità di controllo") nel corso della procedura di consultazione preventiva;

Or. en

Emendamento 50
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 quinquies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*

Articolo 1 quinquies

Articolo -1 quinquies

All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1232, la lettera f) è soppressa.

Or. en

Emendamento 51
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 sexies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto iii

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 sexies
	Articolo -1 sexies
	All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1232, il punto iii) è sostituito dal seguente:
	iii) garantiscano che il materiale che non sia stato precedentemente identificato come materiale pedopornografico online con mezzi diversi dal ricorso alla deroga non sia segnalato alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell'interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori senza previa conferma umana;

Or. en

Emendamento 52
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 septies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera g – punto vii – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 septies
	Articolo -1 septies
	All'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), del regolamento (UE) 2021/1232, il punto 4 è sostituito dal seguente:
	4) il numero di casi identificati di materiale pedopornografico online noto;

Or. en

Emendamento 53
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 octies (nuovo)
Regolamento (UE) 2021/1232
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 1 octies
	Articolo -1 octies
	All'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1232, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	1. Sulla base delle relazioni presentate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), punto vii), e delle statistiche fornite a norma dell'articolo 8, la Commissione elabora, entro il 3 agosto 2023 e successivamente il 1° febbraio di ogni anno, una relazione sull'applicazione del presente regolamento e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en